

Sentenza N. **D-910**
del 17/03/2006

N. **12120 /04** R.G. notizie di reato
N. **02850 /05** R. G. dibattimento
Z. **Reg. Esecuzioni**
Z. **Campione Penale**

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale CONTRO:

[REDACTED] nato a Genova l'08.12.71, elettivamente
domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. **[REDACTED]**
[REDACTED]

LIBERO CONTUMACE

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 171 bis comma 1 della legge 22/04/41 n. 633 perché
deteneva a scopo commerciale/imprenditoriale i programmi per elaboratore, di
seguito meglio indicati, contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE:

- 1) Corel Draw 8.0 (una copia)
- 2) Microsoft Office 97 (una copia)
- 3) Windows NT 4.0 Workstation (una copia)

CONCLUSIONI

IL P.M.:

assoluzione ex art. 530 co. II c.p.p. perché il fatto non sussiste

IL DIFENSORE:

assoluzione perché il fatto non sussiste

Depositata in Cancelleria
oggi **27 MAR 2006**
IL CANCELLIERE

Notificato estratto
contumaciale addi

IL CANCELLIERE

fatta scheda

IL CANCELLIERE

Passata in giudicato
addi

IL CANCELLIERE

Svolgimento del processo e motivi della decisione.

Con decreto di citazione regolarmente notificato [redacted] era citato in giudizio per rispondere del reato in epigrafe.

All'udienza del 20/6/2005 fissata per il dibattimento l'imputato non compariva senza addurre alcun legittimo impedimento e veniva dichiarato contumace; dopo l'ammissione delle prove documentali e orali richieste, erano sentiti, in qualità di testimoni, il M.ilo Cecon Silvio (militare della G.di F.) e Vicari Francesco (dipendente S.I.A.E.); si procedeva infine all'esame, ex art.210 c.p.p., di [redacted] e infine le parti formulavano le conclusioni sopra riportate.

Dalle testimonianze assunte nonché dai documenti depositati è emerso che in data 8 luglio 2002 alcuni militari della G. di F. unitamente ad un ausiliario esperto in materia di computer si recarono presso la sede della [redacted] in Genova, [redacted]. In tale occasione - oltre a rinvenire computer nella disponibilità della suddetta società- avevano accertato la presenza negli uffici di un personal computer, contrassegnato dalla denominazione "Marosilo", che il personale della ditta aveva indicato non appartenere alla [redacted] ma a uno studente al quale, non avendo dei locali nei quali custodire il computer, era stata concessa la disponibilità dei locali per ragioni di amicizia con la titolare. Pur non essendo stato rinvenuto alcun programma per elaboratori illecitamente riprodotto o contraffatto, venne riscontrata l'avvenuta installazione, nel disco fisso di tale computer, dei programmi software indicati nel capo di imputazione e ritenuti illecitamente riprodotti o comunque non legittimamente posseduti dato che non era stata esibita alcuna documentazione attestante la regolare acquisizione di tali programmi. In seguito dai verbalizzanti non era stata compiuta alcuna ulteriore indagine in merito alla data di installazione dei software ovvero in merito alle modalità con le quali i programmi erano stati installati.

Una volta accertata l'identità dell'imputato quale proprietario del computer in questione, allo stesso era stato contestato il reato previsto e punito dall'articolo 171 - bis comma 1 della legge n.633/41 e successive modificazioni. Tale articolo punisce "chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaborare o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale, o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori". Dal tenore letterale della norma appare evidente che la condotta è penalmente rilevante solamente nei casi in cui la detenzione dei programmi per elaboratore non contrassegnati dalla Siae avviene a scopo commerciale o imprenditoriale.

Deve dunque essere in primo luogo osservato che la condotta ascritta al prevenuto nel capo di imputazione non può riguardare la abusiva duplicazione (della quale non è stata acquisita alcuna prova), ma unicamente la contestata detenzione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Il prevenuto può essere, pertanto, giudicato unicamente per tale condotta e non anche per la, seppur supposta, duplicazione di software. Inoltre dall'istruttoria dibattimentale è emerso in modo evidente che i programmi in questione erano stati installati sul computer per essere utilizzati a fini personali e privati.

Come già sopra si è osservato, la fattispecie incriminatrice riguarda unicamente colui che, per trarne profitto, detiene programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE a scopo commerciale o imprenditoriale. Deve dunque essere chiarito in cosa consista il suddetto scopo; in assenza di tale fine deve infatti escludersi la sussistenza del fatto previsto dalla legge come reato.

All'uopo soccorrono le disposizioni della stessa legge 248/2000, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 171 - ter, il quale prevede che lo scopo commerciale od imprenditoriale è proprio di coloro i quali commettono il fatto "esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto di autore".

Solo ed esclusivamente per tali soggetti è reato detenere software non contrassegnati dalla SIAE. Il precetto normativo non si rivolge invece a quei soggetti che utilizzano i software nella propria

abitazione, in ufficio o altrove, ma non per la rivendita o commercializzazione dei programmi stessi, bensì unicamente per svolgere la propria, diversa attività.

Per tali soggetti l'utilizzazione del programma è dunque un mero strumento per lo svolgimento dell'attività privata o professionale; la detenzione a tali fini del software eventualmente contraffatto da parte di un soggetto privato non rientra nella previsione normativa di cui all'articolo 171 bis, bensì in quella del successivo articolo 174 ter che prevede una sanzione amministrativa proprio per colui che detiene, per scopo diverso da quello imprenditoriale e commerciale, un programma per elaboratori non contrassegnato.

Del resto l'acquirente di un software può comunque rivendere il bene, regalarlo, farne una copia per suo uso, utilizzarlo come meglio crede – nel rispetto della normativa del diritto di autore – ed, in una parola, goderne pienamente proprio in quanto proprietario.

Concludendo, ad oggi nessuna norma penale punisce il soggetto che, avendo acquistato un programma per elaboratori regolarmente contrassegnato dalla SIAE, utilizzi il software per il proprio lavoro; da ciò discende pianamente che il giudicabile non ha commesso alcun fatto penalmente rilevante e deve essere assolto perché il fatto non sussiste. Conseguentemente i programmi in sequestro devono essere restituiti all'avente diritto.

PQM

visto l'art. 530 c.p.p. assolve [redacted] dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Ordina la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

Genova, 17/3/2006.

IL CANCELLIERE 133
Giovanna Dotti

IL GIUDICE
Dr. Giuseppe DANNINO

Sentenza comunicata al Procuratore Generale

Il 28-3-06